

Noleggio di gru a torre (Cat. B) Raccomandazioni e aspetti da considerare

I Scopo della scheda informativa

La presente scheda è destinata alle imprese che noleggiano o prendono a nolo gru a torre (cat. B) sui cantieri. Salvo disposizioni contrattuali diverse¹, la responsabilità di rispettare le prescrizioni incombe al noleggiatore. È quindi fondamentale conoscere gli accordi contrattuali sulla responsabilità in materia di sicurezza.

Possono essere utilizzate soltanto gru controllate da un esperto di gru entro i termini prescritti².

Chi prende a nolo una gru deve tenere conto dei seguenti aspetti e integrarli possibilmente nel contratto di noleggio.

II Documentazione e marcatura della gru

I seguenti aspetti vanno integrati nel contratto di noleggio e applicati di conseguenza:

1. Documentazione della gru

- Libretto della gru regolarmente aggiornato³, inclusa la dichiarazione di conformità⁴, con indicazioni sul controllo periodico da parte di un esperto di gru⁵ e sulla verifica annuale da parte di uno specialista di gru⁶.
- Documenti sulle verifiche eseguite dopo il montaggio, i controlli dei fissaggi a vite, le modifiche, le riparazioni importanti o eventi speciali⁷, da allestire dallo specialista di gru ai fini della tracciabilità.
- Istruzioni per l'uso complete⁸.
- Al noleggiatore vanno consegnate anche le istruzioni per l'uso⁸ di altri componenti o accessori della gru (ad es. radiocomando, dispositivo di limitazione della rotazione, accessori di imbracatura ecc.).

2. Marcatura della gru

Marcatura CE⁹; marcatura delle emissioni foniche¹⁰; adesivo «Gru nuova» (se del caso)¹¹; targhette (indicanti in particolare la portata massima e il carico massimo sottobraccio). Tutte le marcature apportate sulla gru e sul telecomando devono essere visibili per il gruista¹².

¹ Art. 7 dell'ordinanza sulle gru

² Art. 4 e 15 dell'ordinanza sulle gru, cap. 6.4 Direttiva CFSL 6511 «Verifica e controllo di autogrù e gru a torre»

³ Art. 3 dell'ordinanza sulle gru

⁴ Art. 3 cpv. 1 dell'ordinanza sulle gru, art. 9 OSPPro (ordinanza sulla sicurezza dei prodotti), art. 2 OMacch (ordinanza sulle macchine)

⁵ Art. 15 dell'ordinanza sulle gru, cap. 6.4 Direttiva CFSL 6511

⁶ Cap. 6.2 Direttiva CFSL 6511

⁷ Art. 32b OPI (ordinanza sulla prevenzione degli infortuni), cap. 6.3.1 Direttiva CFSL 6511

⁸ Art. 8 OSPPro

⁹ Non obbligatorio (art. 2 OMacch)

¹⁰ Art. 4 ORMAp (ordinanza sul rumore delle macchine all'aperto)

¹¹ Raccomandazione Suva

¹² SN EN 14439, punti 5.4.2.5, 5.4.6, 7.2.6 e 7.3

3. Prova dell'adempimento dei requisiti

Il noleggiante deve garantire contrattualmente che tutti i documenti necessari sono disponibili e che la marcatura è conforme alle prescrizioni. Il contratto deve inoltre indicare quali documenti sono consegnati al noleggiatore e quali invece sono consultabili presso il noleggiante.

Nel verbale di consegna o presa in consegna vanno elencati i documenti trasmessi al noleggiatore. In questi verbali non vanno invece menzionate le modifiche contrattuali.

III Controllo periodico da parte dell'esperto di gru - (cap. 3.4 CFSL 6511)

Nei primi 20 anni dalla messa in circolazione la gru deve essere sottoposta a un controllo da parte di un esperto di gru ogni quattro anni, tra i 20 e i 30 anni ogni due anni e a partire dai 30 anni ogni anno¹³.

Secondo quanto previsto dal cap. 6.4.3 f della Direttiva CFSL 6511, i costi del controllo vanno a carico del noleggiatore («i costi del controllo, specialmente quelli dell'esperto di gru, vanno a carico dell'utilizzatore della gru»). È corretto prevedere nel contratto di noleggio un importo proporzionale ai costi stimati del controllo e alla durata del noleggio. Non lo sarebbe invece far sostenere al noleggiatore la totalità dei costi del controllo.

Attenzione: le gru più vecchie devono essere controllate più spesso e ciò si ripercuote sui costi di noleggio.

Consiglio:

Consultare il libretto della gru prima di firmare il contratto di noleggio per determinare quando è stato eseguito l'ultimo controllo o quando è previsto il prossimo. Su questa base si può calcolare la percentuale dei costi a carico del noleggiatore.

IV Verifica annuale da parte dello specialista di gru - (cap. 6.2 CFSL 6511)

Se la gru viene noleggiata per più di un anno o se la verifica annuale cade durante il periodo di noleggio, occorre pianificare anche la verifica annuale e definirla nel contratto (organizzazione, data e costi).

Alcuni noleggianti gestiscono e organizzano la verifica annuale per i propri clienti.

In linea di principio le verifiche dopo il montaggio e dopo trasformazioni o eventi speciali (cap. 6.3 CFSL 6511) cadono anch'esse sotto la responsabilità del noleggiatore in quanto soggetto che utilizza la gru.

V Scadenza del canone di noleggio

Il canone convenuto per il noleggio è dovuto solo da quando il noleggiatore può effettivamente utilizzare la gru. Questo aspetto può essere definito come segue al punto «Inizio del rapporto di noleggio»:

«L'obbligo di pagare il canone di noleggio diventa effettivo a montaggio ultimato (inclusa la verifica da parte dello specialista di gru) e dopo la presa in consegna della gru pronta all'uso da parte del noleggiatore.»

¹³ Art. 6.4.1 a) della Direttiva CFSL 6511

VI Responsabilità

1. Subnoleggio

Il contratto di noleggio può vietare il subnoleggio, inclusa la messa a disposizione della gru a un'altra impresa per un breve periodo. In caso di subnoleggio occorre definire chi è responsabile del perfetto stato di funzionamento della gru¹⁴. Il subnoleggio va definito contrattualmente sia con il noleggiante, sia con il secondo noleggiatore. La SSIC consiglia di non subnoleggiare gru e, se del caso, di adeguare il contratto di noleggio.

La SSIC raccomanda inoltre agli impresari che mettono una gru noleggiata a disposizione di altri di farlo sotto forma di prestazione globale (con gruista e imbracatore).

2. Importo assicurato

A seconda dell'utilizzo che si prevede di fare della gru, la copertura dell'assicurazione di responsabilità civile può risultare insufficiente.

Si raccomanda pertanto di valutare i rischi con l'assicurazione, tenendo conto di quelli specifici del progetto (infrastruttura sensibile, persone ecc.).

VII Utilizzo di sistemi anticollisione

Art. 4 cpv. 4 Ordinanza sulle gru

In presenza di ostacoli che limitino il raggio d'azione delle gru si devono prendere misure di protezione atte a evitare collisioni.

Se è previsto l'impiego di misure tecniche di protezione dalle collisioni, i requisiti di questi sistemi devono essere chiariti in anticipo con il noleggiante. Ciò vale in particolare per i sistemi anticollisione utilizzati quando le aree di lavoro di più gru si sovrappongono. Secondo la Suva, le misure tecniche di protezione devono essere utilizzate per le gru con 3 o più gru.

Quando si utilizza un sistema anticollisione, è essenziale assicurarsi che lo stesso sistema anticollisione sia installato su tutte le gru coinvolte, altrimenti la comunicazione tra i sistemi non può essere garantita.

VIII Link in cui è possibile reperire ulteriori informazioni

- ▶ [RS 832.30 Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali \(OPI\)](#)
- ▶ [RS 832.312.15 Ordinanza concernente la sicurezza nell'uso delle gru](#)
- ▶ [RS 930.111 Ordinanza sulla sicurezza dei prodotti \(OSPro\)](#)
- ▶ [RS 819.14 Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine \(OMacch\)](#)
- ▶ [Direttiva CFSL 6511 Verifica e controllo di autogru e gru a torre](#)
- ▶ [Suva 66061 Gru a torre: Installazione, montaggio, smontaggio](#)
- ▶ www.suva.ch/gru

¹⁴ Art. 5.1.2 punto 2 Direttiva CFSL 6511